

**COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 152/43/2012**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con tempestivo ricorso la società "Galileo Building & Service Società Cooperativa a r.l." proponeva impugnazione avverso la cartella di pagamento n. Omissis emessa dal Concessionario per la riscossione Equitalia Esatri S.p.A. per Irpeg, Irap ed IVA relative agli anni 2003 e 2004 e adiva la Commissione Tributaria Provinciale di Milano per ivi sentirne pronunciare l'annullamento.

Lamenta la ricorrente la inesistenza della notificazione della cartella esattoriale per violazione dell'art. 26 DPR 602/73 nonché la nullità della stessa cartella per mancanza di sottoscrizione.

Si costituiva in giudizio l'Esatri S.p.A., che contestava la fondatezza del proposto ricorso, ribadendo la regolarità e correttezza del procedimento di notificazione. All'udienza pubblica del 12/4/2012, il ricorso veniva deciso come da dispositivo.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso non è fondato.

Parte ricorrente ha eccepito la nullità e/o inesistenza della notificazione dell'atto impugnato, atteso che la stessa notifica era avvenuta a mezzo posta direttamente ad opera del concessionario e tramite i soggetti abilitati di cui all'art. 26 D.P.R. n. 602/73, così come modificato dall'art. 18 del D.Lgs n. 46/1999. L'art. 26 D.P.R. n. 602/73 prevede che "la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda...".

Sostiene il ricorrente che, riservando ai soli uffici finanziari che esercitano potestà impositiva la possibilità di eseguire direttamente a mezzo del servizio postale la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente ed escludendo da tale procedura il concessionario della riscossione preposto alla sola fase esecutiva, il legislatore ha voluto che la cartella di pagamento ovvero gli altri atti che il concessionario è tenuto a notificare al contribuente, siano notificati tramite i soggetti abilitati e giammai direttamente dal concessionario, come è invece avvenuto nel caso di cui trattasi.

La questione della validità della notificazione della cartella di pagamento eseguita dall'agente della riscossione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento è, come noto, molto dibattuta. Ad una opinione, espressa da parte della giurisprudenza di merito secondo cui in questo caso la notificazione dovrebbe essere considerata inesistente, si contrappone l'ormai costante indirizzo di segno contrario della Corte regolatrice, che sembra essersi consolidato nel senso di ritenere che "in tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, trova applicazione l'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza

necessità di redigere un'apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal penultimo comma del citato art. 26, secondo il quale l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione" (v. Cass. 14327/09 e n. 14105/00). Orientamento, questo, ribadito anche dalla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 15948/2010, secondo cui l'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973 consente la notificazione anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento con l'effetto che la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo; in tale ipotesi la legge non prevede la redazione di alcuna relata di notifica come confermato dal penultimo comma dell'art. 26 citato, secondo cui l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento in ragione della forma della notificazione prescelta al fine di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione. Secondo il supremo Collegio va esclusa l'inesistenza della notificazione della cartella esattoriale dovendosi considerare che l'inesistenza della notificazione, come tale insuscettibile di sanatoria, è configurabile solo quando essa manchi totalmente oppure quando l'attività compiuta esca completamente dallo schema legale del procedimento notificatorio, essendo stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa, ipotesi questa da escludersi se la notificazione è avvenuta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, mentre l'eventuale nullità della notificazione di una cartella esattoriale deve ritenersi sanata, per il raggiungimento dello scopo della notifica, dalla proposizione di una tempestiva e rituale opposizione (Cass. 21 febbraio n. 4018 e Cass. 8 settembre 2004, n. 18055).

Va, infine, citata anche la decisione n. 2288/11, con la quale il supremo Collegio ha, ancora una volta, escluso l'inesistenza della notificazione disposta con raccomandata a.r. ex art. 26 dpr. n. 602/73, riaffermando che l'agente della riscossione può eseguire la notificazione della cartella di pagamento mediante l'invio di raccomandata a.r. senza l'osservanza delle formalità previste dall'art. 149 c.p.c., con la conseguenza che, nella specie, la relata di notificazione è costituita dall'avviso di ricevimento datato e sottoscritto dal destinatario.

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce l'illegittimità della cartella esattoriale in quanto non reca alcuna sottoscrizione autografa da parte del pubblico ufficiale addetto alla sua formazione, ma soltanto una formula prestampata, ossia "Equitalia Esatri S.p.A.". La mancanza di sottoscrizione renderebbe nulla la cartella. Anche questa censura va disattesa.

La cartella di pagamento impugnata, infatti, è stata redatta in conformità alle previsioni di cui al D.M. 28/6/99 e al D.M. 25/3/07 che non prevedono alcuna sottoscrizione del direttore o del legale rappresentante dell'Agente della Riscossione, ma richiedono unicamente, ai fini della esatta individuazione della provenienza del documento, la stampigliatura della società a cui è dato l'incarico di riscuotere. Come è stato rilevato dalla più recente giurisprudenza, alla quale questa Commissione ritiene di aderire, la cartella esattoriale, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza (Trib. Roma, Sez. II, 07/12/2007). Ne consegue che è valida la cartella esattoriale, pur mancante di sottoscrizione, posto che la nullità degli atti deve essere prevista espressamente dal legislatore (Commis. Trib. Reg. Veneto, Sez. XIV, 17/01/2008, n. 49).

Ne consegue la legittimità della notificazione della cartella di pagamento, che va pertanto confermata.

Considerata la peculiarità della questione trattata e il contrasto giurisprudenziale sul punto, sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese processuali.

**P.Q.M.**

la Commissione, respinge il ricorso. Spese compensate.